



Sentenza n. 122 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Giovanni Pitruzzella
decisione del 21 maggio 2024, deposito del 4 luglio 2024
comunicato stampa del 4 luglio 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 159 del 2023

parole chiave:

**TERRORISMO – CRIMINALITÀ ORGANIZZATA – BENEFICI PER LE
VITTIME**

disposizione impugnata:

- art. 2-*quiquies*, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 24 della Costituzione

dispositivo:

accoglimento

La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 2-*quiquies*, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 151 del 2008, come successivamente modificato dalla legge n. 94 del 2009. La norma censurata si colloca nell'ambito della disciplina sul contrasto alla criminalità organizzata e, più in particolare, individua **i limiti alla concessione dell'elargizione economica che può essere riconosciuta** – ai sensi dell'art. 4 della legge n. 302 del 1990 – **ai superstiti di chi perda la vita per atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o per fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità di associazioni mafiose**.

A seguito del richiamato intervento normativo del 2009, la disposizione impugnata **preclude l'accesso a tale beneficio per il coniuge, il convivente e ogni parente o affine entro il quarto grado di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o coinvolti in procedimenti penali relativi alla criminalità organizzata**.

La Corte di appello di Napoli ha dubitato della legittimità costituzionale di tale previsione, sottolineando come essa si basi su una presunzione assoluta di vicinanza o connivenza con ambienti criminali, fondata esclusivamente sul legame familiare, senza tenere conto delle ulteriori circostanze che possono caratterizzare la fattispecie concreta.

In questo modo, la previsione censurata si porrebbe in contrasto, anzitutto, con il **principio di ragionevolezza** di cui all'art. 3 Cost., dal momento che tale presunzione «potrebbe essere sconfessata dalla realtà», non potendosi certo escludere che individui

legati da rapporti di parentela con soggetti appartenenti all'ambiente criminale siano effettivamente estranei ad esso. Ad avviso del rimettente, in questo modo si determinerebbe anche una discriminazione fondata sull'origine familiare, lesiva del **principio di eguaglianza**. Infine, il giudice *a quo* prospetta una violazione dell'art. 24 Cost., dal momento che la sussistenza di una presunzione assoluta impedirebbe di fornire una prova contraria della condizione preclusiva al beneficio, **compromettendo il diritto di difesa dell'interessato**.

La Corte costituzionale ha evidenziato come il beneficio in esame abbia **natura solidaristica**, trattandosi di uno strumento volto a ristorare economicamente le persone colpite negli affetti più cari da episodi di mafia o terrorismo. Nel disciplinare le condizioni per l'elargizione di tale beneficio, rientra nella piena discrezionalità del legislatore l'individuazione di criteri selettivi appropriati, affinché le risorse pubbliche siano impiegate nel rispetto dei principi di eguaglianza e ragionevolezza. Con la disposizione censurata il legislatore intendeva perseguire la finalità – astrattamente legittima – di evitare che le risorse dello Stato siano sviate dal sostegno alle vittime, per avvantaggiare indirettamente proprio le stesse associazioni criminali che si intendono contrastare.

Tuttavia, ad avviso della Corte, tale finalità è stata perseguita **con mezzi sproporzionati**. Difatti, nella disciplina in esame sono **già previsti requisiti stringenti per assicurare che i benefici siano concessi solo a persone completamente estranee agli ambienti criminali**. In particolare, lo stesso art. 2-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge n. 151 del 2008, alla lettera b), richiede che «il beneficiario risulti del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava».

Pertanto, l'aggiunta di ulteriori presunzioni assolute appare quindi eccessiva e ingiustificata. Come sottolineato dalla Corte, infatti, l'estraneità «non si esaurisce nella mera condizione di incensurato o, in negativo, nella mancanza di affiliazione alle consorterie criminali, ma postula, in positivo e in senso più pregnante, la prova di una condotta di vita antitetica al codice di comportamento delle organizzazioni malavitose». Inoltre, quale ulteriore elemento di irragionevolezza, la disposizione censurata si caratterizza per un'**eccessiva latitudine del meccanismo presuntivo**, che annovera una vasta categoria di persone dal vincolo familiare diverso (spesso anche tenue) e dal riferimento a fattispecie incriminatrici dal disvalore eterogeneo.

Pertanto, nella sua absolutezza, la condizione ostativa «pregiudica proprio coloro che si siano dissociati dal contesto familiare e, per tale scelta di vita, abbiano sperimentato l'isolamento e perdite dolorose. Così strutturata, la presunzione assoluta si configura come **uno stigma per l'appartenenza a un determinato nucleo familiare, anche quando non se ne condividano valori e stili di vita**».

Infine, la Corte ha rilevato come la norma in esame violi il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., dal momento che la presunzione assoluta **impedisce al soggetto interessato di dimostrare in giudizio la propria estraneità agli ambienti criminali**, privandolo così di una delle principali garanzie del giusto processo.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-*quiquies*, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 151 del 2008, limitatamente alle parole «parente o affine entro il quarto grado». In questo modo, la Corte ha assicurato la possibilità che il beneficio sia erogato **sulla base del libero apprezzamento del giudice**, chiamato a verificare l'effettiva estraneità agli ambienti criminali da parte dei soggetti interessati, come generalmente previsto dalla normativa di riferimento.

